

con sede legale in Roma, alla via [REDACTED] codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e di Partita IVA [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti;

APPELLATA

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2017, resa in data 7 febbraio 2017 dal Tribunale di Velletri;

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi in atti;

C O N S I D E R A T O

con la sentenza suindicata il Tribunale di Velletri definiva la causa instaurata da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] spa, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 82/2016, emesso dal medesimo Tribunale, ad istanza di [REDACTED] per l'importo di € 14.551,89, a titolo di debito residuale portato dal conto corrente nr. 7943 (intrattenuto dalla [REDACTED] presso l'Agenzia di Frascati della Banca intimante), sul quale poggiavano gli effetti della carta di credito nr. 10031102821, oltre gli interessi di mora come da contratto e spese del procedimento;

a sostegno dell'opposizione l'attrice aveva dedotto l'infondatezza del credito portato dal descritto provvedimento monitorio, in quanto frutto di illegittimi addebiti eseguiti dalla [REDACTED] S.p.A. sul conto corrente nr. 6349/7943, in esecuzione di clausole nulle;

aveva quindi chiesto accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente azionato, afferenti: a) all'applicazione di interessi dovuti dalla correntista in misura superiore a quella legale, trattandosi di clausola priva del requisito della forma scritta; b) al sistema della capitalizzazione con frequenza trimestrale degli interessi debitori, in quanto non pattuita; c) all'applicazione della Commissione di



Massimo Scoperto, delle nuove commissioni sull'affido e dei "giorni valuta", nonché all'applicazione delle spese, trattandosi di clausole che non trovavano giustificazione causale in alcuna pattuizione scritta, ovvero normativa;

per effetto dell'accertamento e declaratoria di tali nullità, aveva quindi chiesto rideterminarsi il saldo effettivo del rapporto di conto corrente numero 6349/7943 - riliquidando gli interessi dovuti per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93), senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto, di nuove commissioni sull'affido e di spese, con applicazione della valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni – ed aveva sollecitato la condanna della Banca al risarcimento del danno provocato, conseguente alla illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia;

■ costituitasi in giudizio aveva resistito all'opposizione, chiedendo la conferma del provvedimento monitorio;

alla prima udienza del 7 luglio 2016, il Tribunale di Velletri, concessa la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto, fissava "il termine di giorni quindici per il deposito presso un organismo di mediazione della domanda di cui all'art. 5 comma 1 bis D. Lgs. 28/2010", rinviando "all'udienza del 7.2.2017 ore 10,30 per la verifica della procedibilità e per la trattazione";

all'udienza successiva del 7 febbraio 2017, il Tribunale di Velletri, accogliendo l'eccezione della Banca – la quale aveva dedotto essere onere dell'opponente quello di attivare la procedura di mediazione obbligatoria, che non era stata esperita - dichiarava improcedibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 82/2016 e condannava l'opponente a rifondere alla controparte le spese processuali;

a fondamento della decisione il giudice di prime cure riteneva che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo fosse improcedibile in considerazione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 58 comma 1 bis D.Lgs. 28/2010, così come integrato dall'art. 84 comma 2 D.L. 69/2013, nel termine fissato con l'ordinanza del 13 luglio 2016, che si era pronunciata sull'istanza ex art. 648 C.p.c.,



ritenendo altresì che l'onere di avviare la procedura di mediazione gravasse sull'opponente, donde la condanna della stessa a rimborsare alla controparte le spese del giudizio;

avverso tale pronuncia ha proposto appello la [REDACTED] chiedendo che la Corte preliminarmente accerti e dichiari l'illegittimità della dichiarata improcedibilità dell'opposizione proposta e per l'effetto provveda a revocare il decreto ingiuntivo nr. 82/2016, reso in data 8 gennaio 2016 dal Tribunale di Velletri;

nel merito in via principale, ha chiesto revocarsi il provvedimento monitorio nr. 82/2016 dal Tribunale di Velletri, in quanto, per i motivi esposti infondato in fatto e diritto ed in via subordinata e riconvenzionale ha insistito per la declaratoria delle nullità contrattuali afferenti al rapporto di conto corrente numero [REDACTED] con conseguente rideterminazione del saldo effettivo del rapporto, "depurato" dall'applicazione di interessi e spese non dovuti;

sempre nel merito ed in via riconvenzionale ha insistito per la condanna della Banca al risarcimento del danno provocato, conseguente alla illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sollecitando in ogni caso la condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio;

la Banca ha chiesto respingersi il gravame;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la Corte ha poi disposto la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note, ai sensi dell'art. 221 DL 34/2020, conv. in L. 77/2020;

depositate le note da parte della sola appellante, la causa è stata assunta in decisione.

O S S E R V A

Con l'unico motivo di gravame, la signora [REDACTED] ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato



che *“l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 82/2016 R.G. è improcedibile e tale va dichiarata, stante il mancato esperimento della media conciliazione nel termine fissato con ordinanza del 13 luglio 2016 che si è pronunciata sull’istanza ex art. 648 cpc”*, ritenendo di non aderire al principio secondo cui è la parte opponente quella sulla quale grava l’onere di attivazione del procedimento di mediazione.

Ritiene per contro che sia la parte opposta quella cui incombe l’onere di attivare il procedimento di mediazione, essendo l’opposta la parte che ha deciso di portare in giudizio il conflitto per la tutela di un proprio diritto e che per prima *“deve riflettere sulla possibilità di una più adeguata soddisfazione dei suoi interessi nel caso concreto attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale”*.

La specialità del giudizio di ingiunzione giustificherebbe, a dire dell’appellante, la peculiare disciplina del giudizio di opposizione rispetto alla condizione di procedibilità: si consente di avviare subito l’opposizione per permettere l’intervento del giudice attraverso i provvedimenti interinali ex artt. 648 e 649 cpc.. Una volta esaurita questa fase urgente, non vi sarebbe motivo per discostarsi dalla ricostruzione generale, secondo cui chi intende agire in giudizio è onerato dell’avvio della mediazione, cosicché nel caso di specie sarebbe l’opposto, attore in senso sostanziale, il soggetto processuale onerato di attivare il procedimento di mediazione.

Proprio la pronuncia, non divisibile, della Corte di Cassazione 24629/2015, citata dal giudice di primo grado a conforto della soluzione adottata, condurrebbe ad avvalorare questa conclusione, laddove, dopo aver ipotizzato che l’opposizione sia condizionata ab origine (contro il dettato dell’art. 5, comma 4 del D.L.vo 28/2010), sottolinea che successivamente, nel giudizio di opposizione, le parti riprenderanno *“le normali posizioni delle parti: opponente -convenuto sostanziale; opposto- attore sostanziale”*.

L’appello e’ fondato.

Nelle more del presente giudizio, sulla questione dibattuta sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che con sentenza 19596 del 18/9/2020 hanno stabilito il seguente principio di diritto: *“Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di*



opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (orientamento confermato da Cass. sez. III, 159 dell’8/1/2021).

In riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda principale formulata dall’appellante, il giudizio va dichiarato improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo 82/2016 del Tribunale di Velletri, non essendosi la Banca attivata ad esperire il procedimento di mediazione pur avendone l’onere.

Le spese legali del doppio grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali coeve all’epoca di introduzione del giudizio e della risolutiva pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta soltanto nelle more del presente grado.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sull’appello contro la sentenza 346/2017 del Tribunale di Velletri, in totale riforma della stessa, dichiara l’improcedibilità del giudizio e revoca il decreto ingiuntivo n. 82/2016 del Tribunale di Velletri.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 2022.

Il Consigliere est.

Dr. L. Fanti

Il Presidente

dr. E. Capizzi

